



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI
CIMITERI COMUNALI*

ART. 1

Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nei cimiteri comunali, servizio gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, deve presentare domanda su apposito modulo a stampa presso il Servizio Impianti e Illuminazione Pubblica del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici, il quale darà corso all'allacciamento del punto luce dopo che avrà verificato la possibilità effettiva di esecuzione.

ART. 2

La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno. Per il primo anno, esso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di richiesta di allacciamento e termina il successivo 31 dicembre. L'anno successivo inizia la normale decorrenza dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre. L'efficacia dell'abbonamento è vincolata al versamento dell'importo della prima rata di abbonamento e del contributo di impianto una tantum.

ART. 3

A fronte della prestazione del servizio i fruitori devono corrispondere un canone di abbonamento annuale da pagarsi in un'unica soluzione per ogni lampada ad accensione continua, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale. Tale canone dovrà essere pagato alla data di scadenza che sarà indicata nelle richieste di pagamento.

ART. 4

Nel canone di abbonamento sono compresi tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, nonché le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade e la sorveglianza della rete principale. Il canone non è frazionabile, né rimborsabile, nemmeno in frazione di dodicesimi, in caso di disdetta prima della scadenza annuale.

ART. 5

L'abbonato dovrà versare all'Amministrazione Comunale, a titolo di rimborso per le spese necessarie, il contributo di allacciamento a fondo perduto e una-tantum per ogni nuova utenza di lampada votiva su loculo, tomba distinta, tomba a terra, cappella, o monumento, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale.

ART. 6

Nel caso di richiesta di spostamento della lampada votiva da una sepoltura all'altra a seguito di traslazione del defunto, esumazione o estumulazione, l'utente dovrà

corrispondere un contributo di spostamento, nella misura determinata con atto della Giunta Comunale. Non è dovuto il contributo di spostamento in caso di traslazione di salma non mineralizzata.

ART. 7

L'utente non potrà eseguire modifica, alterazione o allacciamento di sorta all'impianto se non avvalendosi dell'opera esclusiva del personale addetto o autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

E' vietato agli utenti di asportare, sostituire o smontare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere l'energia elettrica e comunque fare qualsiasi cosa che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. Nel caso di abusi, constatati dagli addetti del Servizio Tecnico o di Polizia Mortuaria, l'utente è tenuto al risarcimento del danno a termini di legge, oltre a rispondere penalmente e civilmente per qualsiasi danno arrecato anche a terzi.

ART. 9

La durata dell'abbonamento si intende rinnovata alla scadenza, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta può essere effettuata tramite lettera, telefax o email da inviare al Servizio Impianti e Illuminazione Pubblica del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici.

ART. 10

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all'Amministrazione Comunale a mezzo di conto corrente postale, bonifico bancario, oppure presso la Tesoreria Comunale, mediante i canali tradizionali o telematici. Il canone annuo dovrà essere regolarizzato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino postale. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla scadenza di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere il servizio senza necessità di preavviso alcuno, ferma restando la facoltà di procedere al recupero della somma dovuta dall'utente. Non sono ammessi pagamenti pluriennali.

ART. 11

Il ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica a seguito di distacco per morosità, potrà essere concesso solo dopo il pagamento delle spese di riallaccio pari al contributo di primo impianto. Qualora il distacco sia avvenuto a causa di danni provocati, il ripristino avverrà solo dopo l'avvenuto rimborso dei danni stessi. Nel

caso di constatata e reiterata morosità l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio.

ART. 12

Gli impianti sono eseguiti direttamente ed esclusivamente dal personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e non ne è permessa l'effettuazione da parte di altri. L'impianto è riferito alla sola presa di energia elettrica e cioè alla fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione, con relative scatole di derivazione, l'installazione di speciali portalampada e di lampadine di apposita costruzione, escludendosi ogni opera decorativa ed artistica alla quale l'abbonato potrà provvedervi direttamente. Qualora l'esecuzione di dette opere arrechi danno all'impianto o alle linee di distribuzione, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'utente, che è responsabile a tutti gli effetti delle opere decorative.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni alla rete, da eventi meteorologici, incendi e da ogni fatto imprevedibile dipendente da terzi. In tutti questi casi l'abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

ART. 14

Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. Eventuali reclami dovranno essere fatti per iscritto direttamente all'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata A/R.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale potrà modificare le presenti condizioni di abbonamento sia per il migliore svolgimento del servizio, sia per il modificarsi dei costi dei materiali, della mano d'opera e delle spese in generale. Gli eventuali aumenti di costo dell'energia elettrica nonché l'aumento o istituzione di nuove imposte, saranno addebitati agli utenti.

ART. 16

E' consentita, a seguito di apposito atto della Giunta Comunale che ne individuerà i destinatari, l'apposizione di lampade votive il cui costo di gestione è a carico del Comune di Campi Bisenzio, sulle tombe di personaggi che hanno dato lustro al Comune o che rappresentino i valori fondanti della comunità campigiana